

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**  
**A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

**OGGETTO:** Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027, Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR 2023-27), Intervento SRA18 - Impegni per l'apicoltura. DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del D.Lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e) ed f), del medesimo Regolamento, ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal

- 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;  
Tenuto conto che:
  - la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
  - il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
  - vista la Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
  - visto il vigente "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e s.m.i., che prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, è previsto l'intervento SRA 18 – Impegni per l'apicoltura.

Considerato che successivamente alla data di adozione del CSR è stato possibile avviare l'approvazione e l'apertura di bandi per la presentazione di domande di sostegno ai sensi degli Interventi/sottointerventi/azioni in cui il CSR si articola;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6605 del 16 marzo 2023 che ha disposto, tra l'altro, l'attivazione di un bando 2023 per il seguente Intervento SRA:

- SRA18: Impegni per l'apicoltura;

richiamato altresì che la citata DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 ha definito le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intera durata degli impegni, i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto specificati nel CSR.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 359/A1701B del 28 aprile 2023, recante il bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto/pagamento ai sensi dell'Intervento SRA18 – Impegni per l'apicoltura, per il periodo 2023-2027.

Richiamato che la responsabilità dell'attuazione efficace, efficiente e corretta del CSR è di competenza dell'Autorità di Gestione Regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance;

vista la D.G.R. n. 17-6532 del 20/02/2023 che ha individuato, ai sensi della l.r. 23/2008, l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance;

considerato che a tale Autorità di Gestione Regionale compete la responsabilità dell'attuazione efficace, efficiente e corretta del CSR, nonché il compito di rapportarsi con l'Autorità di Gestione Nazionale del PSP, individuata nel Masaf.

Viste la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese, e la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

vista la convenzione per la delega di attività dell'Organismo Pagatore nell'ambito del complemento di sviluppo rurale 2023-27, di cui alla richiamata D.D. n. 930/1710C del 3 novembre 2023, del 21 novembre 2023, REP. n. 523 del 30 novembre 2023.

Richiamati il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi non SIGC del CSR 23-27 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 71 del 05.03.2024 e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determinazione n. 351 del 10/12/2020;

Preso atto che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata.

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

tenuto conto che tale decreto stabilisce all'art.15 "Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali", che per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati;

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune".

Preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.

93348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024, avente per oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e che entra in vigore il giorno successivo alla citata pubblicazione;

tenuto conto che tale decreto, all’art.15 stabilisce che:

- comma 1: ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dell’operazione o di parte dell’operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell’operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;
- comma 3: le Autorità di gestione del PSP, sentiti i competenti Organismi Pagatori, possono definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell’impegno può portare all’esclusione dal sostegno;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l’autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all’esclusione;
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi;
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti:
  - a. le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
  - b. i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell’Allegato 5;
  - c. i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell’obiettivo dell’intervento e che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’intervento stesso;
  - d. i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 357/A1700A del 13 maggio 2024, recante la disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2116, del D.Lgs n. 42/2023, del D.M. n. 93348/2024, per gli interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC (Reg. UE 2021/2115);

visto l’Allegato A della citata D.D. n. 357/2024, recante la Disciplina per l’individuazione e l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

tenuto conto del punto 2 del dispositivo della sopra richiamata D.D. n. 357/2024, in cui si demanda ai Settori regionali competenti, l’adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi\azioni del C.S.R. 2023-27, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni;

considerato il principio della proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione sottesa, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116;

tenuto conto che l’importo di premio concesso al beneficiario per l’intervento SRA 18 in Piemonte varia per quantità discrete in funzione di fasce di numerosità degli alveari posti sotto impegno e che ogni passaggio alla classe inferiore di premio determina una differenza superiore al 25% tra l’importo richiesto nella domanda di pagamento e quanto accertato come ammissibile dall’organismo pagatore competente (comma 6, art. 15, D.M. 93348 del 26.2.2024);

ritenuto opportuno - in considerazione che l’importo di premio ammissibile è in funzione del numero di alveari ammessi all’intervento e della tolleranza del 20% in riduzione del numero di alveari sotto impegno

prevista in sede di bando - per evitare effetti sperequativi nell'applicazione di questa casistica sanzionatoria, di prevedere che qualora la riduzione/esclusione del numero di alveari sotto impegno sia contenuta nel suddetto limite del 20% rispetto a quelli ammessi nella domanda di sostegno, si procede, qualora necessario, alla riduzione di premio conseguente allo slittamento nella fascia di premio inferiore, ma in questo caso non si aggiunge la sanzione di cui al comma 6, articolo 15, D.M. 93348/2024, in quanto la medesima sanzione risulta già compresa nella riduzione di premio;

ritenuto altresì opportuno prevedere che, qualora la riduzione/esclusione del numero di alveari sotto impegno sia contenuta nel suddetto limite del 20% rispetto a quelli ammessi nella domanda di sostegno o nella domanda di pagamento e comporti lo slittamento del beneficiario nella fascia di premio sottostante, la riduzione dell'importo di premio così risultante assorba quella derivante dall'applicazione del regime delle riduzioni per inosservanza di impegni di cui al presente atto, in quanto il passaggio alla classe inferiore di premio comporta già una riduzione dell'importo variabile tra il 22 ed il 30%;

considerata sia la tardiva regolamentazione normativa delle fattispecie sanzionatorie di cui ai citati D.Lgs 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i e D.M. del 26.02.2024 n. 93348 - tra le quali la sanzione di cui al comma 6, art. 15 del citato D.M. n. 93348/2024 e richiamata altresì nel paragrafo 3.1 della D.D. n. 357/A1700A del 13 maggio 2024 - sia tenuto conto che nel primo anno di applicazione (2023) i beneficiari non possono essere ritenuti responsabili dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda, in quanto hanno presentato un'unica domanda, contestualmente di aiuto e pagamento, senza la possibilità di procedere alla presentazione della domanda di pagamento sulla base dei dati accertati e ammessi al sostegno a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto, si ritiene opportuno non applicare la sanzione di cui al comma 6, art. 15 del D.M. 26.2.2024 n. 93348 alle domande di aiuto\pagamento presentate nel 2023 e di applicare tale sanzione a partire dalla domanda di pagamento per l'anno 2024;

richiamata la D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023 (bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto\pagamento SRA 18), Allegato 1, paragrafo 1.11 (Riduzione del numero di alveari), che stabilisce le condizioni riguardanti la possibilità di riduzione del numero di alveari sotto impegno ed il cui punto 3 così dispone:

3. se la riduzione tra il numero di alveari impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo di impegno è superiore al 20%, l'impegno decade;

visto il punto 1 del dispositivo della D.D. n. 321/A1701B del 24 aprile 2024, recante "omissis...disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento. Modifica della D.D. n. 134/A1701B del 23 febbraio 2024.", che recita:

"1) di modificare le Istruzioni Applicative contenute nell'Allegato alla D.D. n. 134/A1701B del 23 febbraio 2024, recante le disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento per l'Intervento SRA 18, nel modo seguente:

A) PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI - paragrafo 2.2 "Condizioni di ammissibilità ed esclusione", lettera c), il testo diventa: "Adesione con un numero minimo di 52 alveari, in coerenza con il numero di alveari registrati in BDA a seguito dell'ultimo censimento annuale disponibile (2023)"

che ha cancellato il riferimento alla tolleranza massima complessiva in riduzione del 20% del numero di alveari sotto impegno, in quanto la previsione di mantenere il numero di alveari ammessi nella domanda di sostegno per tutto il periodo di impegno è già contenuta negli Impegni n. 4 (Nomadisti) e 5 (Stanziali), e non costituisce un criterio di ammissibilità;

ritenuto pertanto necessario modificare il paragrafo 1.11, dell'Allegato 1 alla D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023, al fine di allineare le disposizioni sulla diminuzione del numero di alveari sotto impegno e relative conseguenze tra la prima annualità di applicazione della misura e le annualità successive, modificando il punto 3 del citato paragrafo 1.11 dell'Allegato 1 alla D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023, il cui nuovo testo diventa il seguente:

3. se la riduzione tra il numero di alveari impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo di impegno è superiore al 20%, si rinvia alla regolamentazione successiva della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inosservanze dei beneficiari (D.Lgs n. 42 del 17 marzo 2023).

Sentito l'Organismo Pagatore Arpea in merito al contenuto dell'Allegato alla presente determinazione e consultato, circa gli aspetti tecnici, il Settore A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, competente delle istruttorie dell'intervento SRA18.

Considerato necessario, pertanto, per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno e pagamento secondo le regole e le scadenze fissate dall'Unione europea mediante l'art. 44 del reg. (UE) 2021/2116 e l'art. 5 del reg. (UE) 2022/127, definire in merito all'intervento SRA 18 – Impegni per l'apicoltura del CSR 2023-2027, di competenza del Settore regionale A1701B Produzioni agrarie e zootecniche, le fattispecie e gli altri elementi elencati, nell'art. 15 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, da applicarsi nel caso di mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del menzionato D.M.;

stabilito di approvare con il presente provvedimento le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti ad inadempienze commesse a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA 18 Impegni per l'apicoltura contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente, anche in relazione alle eventuali modifiche delle norme nazionali o unionali per la politica agricola comune.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestato che ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" contenente il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

## **DETERMINA**

in riferimento all'intervento SRA 18 Impegni per l'apicoltura, del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte e in applicazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della determinazione n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027:

1) di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze in relazione ai criteri, agli obblighi e agli impegni previsti dall'intervento SRA 18 Impegni per l'apicoltura, da applicare a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno e pagamento per il riconoscimento delle spese del FEASR;

2) di approvare le disposizioni di cui al punto 1), così come riportate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di stabilire di applicare la sanzione di cui al comma 6, art. 15 del D.M. 26.2.2024 n. 93348 partire dalla domanda di pagamento per l'anno 2024;

4) di stabilire che, qualora la riduzione/esclusione del numero di alveari sotto impegno sia contenuta nel limite del 20% rispetto a quelli ammessi nella domanda di sostegno, si applica solo, qualora necessario, la riduzione di premio conseguente allo slittamento nella fascia di premio inferiore, senza l'aggiunta dell'importo di cui al comma 6, articolo 15, D.M. 93348/2024;

5) di stabilire che, qualora la riduzione/esclusione del numero di alveari sotto impegno sia contenuta nel suddetto limite del 20% rispetto a quelli ammessi nella domanda di sostegno o nella domanda di pagamento e comporti lo slittamento del beneficiario nella fascia di premio sottostante, la riduzione dell'importo di premio così risultante assorbe quella derivante dall'applicazione del regime delle riduzioni per inosservanza di impegni di cui al presente atto;

6) di modificare il punto 3 del paragrafo 1.11 dell'Allegato 1 alla D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023, il cui nuovo testo diventa il seguente:

3. se la riduzione tra il numero di alveari impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo di impegno è superiore al 20%, si rinvia alla regolamentazione successiva della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inosservanze dei beneficiari (D.Lgs n. 42 del 17 marzo 2023);

7) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione e in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze;
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)  
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_DD\_riduzioni.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento